

## VADEMECUM SULLA MATERNITA' (DOCENTI A CONTRATTO)

Con riferimento alle tutele cui il titolare di un contratto di docenza ha diritto in caso di maternità durante il periodo di vigenza dell'incarico d'insegnamento, si rappresenta quanto segue:

### **- Richiesta di astensione obbligatoria di maternità entro il 7° mese di gravidanza (5 mesi)**

E' necessario presentare l'apposita richiesta di congedo di maternità obbligatorio (2 mesi *ante partum*) corredato dal certificato di gravidanza del medico del S.S.N. o ufficiale sanitario riportante i dati della gestante, il mese di gestazione e la data presunta del parto.

### **- Richiesta di astensione obbligatoria di maternità entro l' 8° mese di gravidanza (5 mesi)**

E' necessario presentare l'apposita richiesta di congedo di maternità obbligatorio (1 mese *ante partum*) corredato dal certificato di gravidanza del medico del S.S.N. o ufficiale sanitario riportante i dati della gestante, il mese di gestazione, la data presunta del parto, l'assenza di rischi allo svolgimento dell'attività lavorativa per la gestante e per il nascituro.

E' necessario altresì richiedere l'autorizzazione al medico del Lavoro di Ateneo che, sulla base della predetta documentazione, certificherà l'assenza di rischi allo svolgimento dell'attività lavorativa per la gestante e per il nascituro.

### **- Richiesta di interdizione anticipata dal lavoro**

E' necessario presentare l'apposita richiesta di interdizione anticipata al lavoro, rispetto ai 2 mesi di astensione obbligatoria *ante partum*, entro 7 giorni dal verbale redatto e rilasciato dai Servizi Ispettivi del Ministero del Lavoro corredato da:

a) certificato di gravidanza del medico del S.S.N. o ufficiali sanitari con l'indicazione dei dati della gestante, del mese di gestazione, della data presunta del parto, delle complicanze alla gravidanza;

b) verbale rilasciato dai Servizi Ispettivi del Ministero del Lavoro da cui risulti oltre i dati della gestante, il periodo di interdizione al lavoro (*dal giorno al giorno*).

In caso di ripresa facoltativa ed anticipata del lavoro, ovvero in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza è necessario presentare:

1) certificato rilasciato dal S.S.N. o struttura con esso convenzionato attestante che tale opzione non sia pregiudizievole alla salute della lavoratrice;

2) certificato rilasciato dal medico del Lavoro di Ateneo attestante l'assenza di rischi alla salute dell'assegnista.

Terminato il periodo di gravidanza il docente a contratto deve, entro 30 giorni dalla data effettiva del parto, presentare al Dipartimento il certificato di nascita del figlio/a oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi della L.445/2000 art. 46, ovvero lo stato di famiglia.